

**ACCERTAMENTO**

---

***Voluntary disclosure con più appeal***

di Nicola Fasano

Nell'ultima versione recentemente approvata dalla Camera la proposta di legge sulla “**voluntary disclosure**” si presenta senza dubbio **più accattivante** che in precedenza. Si dovrebbe essere ora davvero sul **rettilineo finale** in vista della prossima approvazione **da parte del Senato** (la discussione è prevista a partire da oggi).

I “nodi” principali da sciogliere riguardano in particolare l’introduzione del **reato di autoriciclaggio** (la cui applicazione, peraltro, è espressamente **esclusa per coloro che optano per la voluntary** con riferimento ovviamente ai capitali regolarizzati con tale procedura) mentre **l’assetto** dal punto di vista **fiscale** **sembra** oramai **delineato** nei suoi tratti principali.

La regolarizzazione riguarda le violazioni commesse **fino al 30 settembre 2014** (è incluso pertanto anche il **periodo di imposta 2013**, da poco dichiarato e potenzialmente oggetto di **ravvedimento**, sul tema torneremo in futuro) e la scadenza per la presentazione della relativa **istanza** è **fissata al 30 settembre 2015**.

Fra le novità di maggior interesse vi è **l’equiparazione**, a **determinate condizioni**, dei **costi** della regolarizzazione dei capitali detenuti in **Stati non collaborativi** con quelli previsti per gli **Stati trasparenti**.

Ciò in quanto è previsto il **blocco del raddoppio dei termini di accertamento** in caso di capitali detenuti in Stati non collaborativi (come per esempio la Svizzera) purché ricorrono **congiuntamente** talune circostanze ed in particolare: il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui sono custodite le attività **specifica autorizzazione a trasmettere all’Amministrazione** finanziaria le informazioni e i dati relativi ai capitali regolarizzati e lo Stato “black list” deve aver stipulato con l’Italia

**entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della norma sulla “voluntary” un **accordo** finalizzato **all’effettivo scambio di informazioni**, rispettando gli standard previsti dall’art. 26 del Modello Ocse (e dunque anche in deroga al segreto bancario).

Contestualmente, al ricorrere di quest’ultima condizione (accordo sullo scambio di informazioni), viene sancita l’applicazione della sanzione per violazioni relative al monitoraggio fiscale nella **misura del 3%** (invece che del 6%) e **precluso**, ai fini delle imposte dirette, anche il **raddoppio della sanzione** per infedele o omessa dichiarazione previsto dall’art. 12, comma 2, D.L. 78/09.

In ogni caso, più in generale, è prevista la **riduzione di un quarto** delle sanzioni sulle imposte dovute.

Queste agevolazioni **si accompagnano a quelle già previste** nei precedenti testi normativi, in materia di monitoraggio fiscale con la **riduzione alla metà** delle sanzioni previste (la **riduzione è di un quarto** se le attività detenute in Stati non collaborativi non sono trasferite in Italia o in uno Stato UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, o non viene rilasciata l’autorizzazione all’intermediario finanziario estero).

Tutte le riduzioni sulle sanzioni sopra esposte, inoltre, vanno **coordinate con le ordinarie riduzioni** previste in caso **di definizione dell’invito al contraddittorio** da parte del contribuente (riduzione delle sanzioni **ad un sesto**) o in sede di **accertamento con adesione** (riduzione delle **sanzioni ad un terzo**), nonché in sede di definizione delle sanzioni (**riduzione ad un terzo**) scaturenti **dall’atto di contestazione per le violazioni da RW**.

Interessante anche la possibilità per il contribuente di optare per una **tassazione a forfait** dell’1,35% (imposta del 27% su un rendimento presunto del 5%) qualora le attività finanziarie oggetto di regolarizzazione non **superino la consistenza media annuale di 2 milioni di euro**.

Viene data inoltre la possibilità di optare per la **regolarizzazione dei maggiori imponibili non dichiarati**, con gli stessi sconti in termini di sanzioni nonché in ambito penale, **anche alle società** (oltre che, più in generale, a

**tutti i soggetti diversi da coloro i quali hanno commesso violazioni ai fini dell'RW**), in modo che le stesse non restino “scoperte” rispetto all'autodenuncia della persona fisica (che in molti casi ha costituito all'estero i capitali per il tramite di veicoli societari ed è tenuto a raggagliare anche su questo l'Amministrazione finanziaria in sede di “voluntary”).

Sotto il

**profilo penale** infine viene considerevolmente allargato l'ombrelllo della **non punibilità** estesa, fra l'altro, anche ai

**reati di matrice fraudolenta** di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00, oltre che a quelli di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/00), nonché di omesso versamento di ritenute certificate e iva (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/00). Ombrello che si allarga anche sotto il profilo soggettivo visto che l'esclusione della punibilità vale anche per gli **altri soggetti che abbiano commesso i suddetti reati o vi abbiano concorso**.

Anche il professionista, infine, è maggiormente tutelato visto che il reato specifico in casi di **esibizione di documenti non rispondenti al vero** è limitato al **contribuente** e non più a “chiunque” esibisce tali documenti.